



74800-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giorgio Fidelbo	- Presidente -	Sent. n. sez. <u>75/2020</u>
Angelo Costanzo		CC - 23/01/2020
Stefano Mogini	- Relatore -	R.G.N. 47592/2019
Pierluigi Di Stefano		
Maria Silvia Giorgi		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo
nei confronti di:

e da:

avverso l'ordinanza del 26/11/2019 del Tribunale della Libertà di Arezzo

udita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Mogini;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata in accoglimento del ricorso del pubblico ministero e il rigetto del ricorso del ricorrente

;

udito l'avvocato Messeri Mauro, difensore di fiducia di

, che ha insistito per l'accoglimento del suo ricorso e l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;

udito l'avvocato Campanello Stefano, difensore di fiducia di I

e sostituto processuale dell'avvocato [redacted], difensore di fiducia di [redacted], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [redacted] e concluso per l'inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo e

, quest'ultimo per mezzo dei suoi difensori di fiducia, ricorrono avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Arezzo, in sede di rinvio ed in parziale accoglimento delle richieste di riesame presentate ai sensi degli artt. 322 e 324 cod. proc. pen. da l

, ha annullato parzialmente il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta – ovvero, in mancanza, per equivalente – di disponibilità liquide, beni mobili e immobili fino alla concorrenza di Euro 25.529.409,00 emesso in data 6/11/2018 dal G.i.p. del medesimo Tribunale con riferimento ai delitti di riciclaggio e autoriciclaggio rispettivamente contestati (a seguito di parziale riqualificazione operata dallo stesso Tribunale e ritenuta corretta da questa Corte) a

, ordinando la decurtazione dal totale della somma oggetto del disposto sequestro di Euro 2.312.497,05 per l e di Euro 3.945.638,86 per l . Con rigetto nel resto delle richieste di riesame.

2. Con ordinanza in data 13/12/2018 il Tribunale di Arezzo, adito ex art. 324 c.p.p., aveva parzialmente annullato il provvedimento genetico del sequestro preventivo del 6/11/2018. In particolare, il Tribunale, premesso che i fatti oggetto d'imputazione provvisoria integrano il delitto di concorso in autoriciclaggio nei confronti dei soli l e , ed il delitto di concorso in riciclaggio nei confronti degli altri indagati, aveva disposto la decurtazione dal predetto importo di Euro 25.529.409,00 delle seguenti somme:

- euro 2.312.497,05 per l ;
- euro 3.945.638,86 per ;
- euro 173.141 per l (che non aveva proposto istanza di riesame).

3. Con sentenza n. 45052/2019 la Seconda Sezione Penale di questa Corte ha annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame di Arezzo, in accoglimento del ricorso del P.M., limitatamente alla disposta decurtazione delle somme di denaro da sottoporre a sequestro, e, in accoglimento dei ricorsi degli indagati, limitatamente all'individuazione, come reati-presupposto dei delitti in contestazione, dei reati in ordine ai quali l

è stato assolto dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017,

disponendo il rinvio al Tribunale di Arezzo per nuovo esame sui predetti punti e dichiarando inammissibili nel resto i ricorsi.

In particolare, la Seconda Sezione Penale ha ritenuto fondato il ricorso del P.M. nella parte in cui ha dedotto violazione di legge relativamente alla parziale decurtazione del *quantum* sequestrabile, per erroneità della conclusiva affermazione circa l'impossibilità di valorizzare i reati-presupposto allo stato non ancora oggetto di indagini preliminari, o comunque per i quali pendono mere indagini preliminari, essendo anche per essi consentito l'accertamento incidentale, con valenza unicamente ai fini *de quibus* nell'ambito dell'odierno procedimento. Ha poi rilevato che, non avendo _____ proposto istanza di riesame, la decurtazione d'ufficio dell'importo confiscabile/sequestrabile operata dal Tribunale in suo favore è del tutto arbitraria ed illegittima.

La Seconda Sezione Penale ha al proposito affermato il seguente principio di diritto: *"In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice procedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste"*.

In applicazione di tale principio di diritto, la Seconda Sezione Penale ha ritenuto fondata anche la doglianza delle parti private ricorrenti riguardante l'individuazione, come reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio in contestazione, dei reati in ordine ai quali _____ è stato assolto dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza in data 16/2/2017: il giudicato assolutorio precludeva, infatti, ogni diversa valutazione incidentale *in peius*. La Seconda Sezione Penale di questa Corte ha poi osservato che il G.I.P., nell'originario decreto, aveva compiutamente illustrato le ragioni per le quali aveva incidentalmente ritenuto la configurabilità del necessario "fumus" dei reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio provvisoriamente contestati ai coindagati.

4. Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Arezzo - dopo aver premesso che l'accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero avverso il primo provvedimento dello stesso Tribunale impone che il Tribunale non potrà adottare una determinazione, in punto di decurtazioni, sfavorevole alla parte pubblica - ha affermato che, poiché il profitto del reato di autoriciclaggio è diverso da quello dei reati-presupposto, in realtà ove si fosse fin dal principio esteso, come indicato da questa Corte, l'elenco dei reati-presupposto, ciò avrebbe necessariamente comportato lo scorporo del relativo profitto da quello delle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio. Per la medesima ragione, e specularmente, il Tribunale ha ritenuto che se si dovesse escludere dal novero dei delitti-presupposto quelli oggetto della sentenza

irrevocabile di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello di Firenze nei confronti di Moretti per difetto dell'elemento soggettivo, andrebbe eliminata la decurtazione del profitto già operata, il che si risolverebbe in una modifica *in peius* nei confronti dell'indagato-ricorrente, vittorioso *in parte qua*. Sicché il Tribunale ha confermato le decurtazioni già operate con la prima ordinanza di riesame per Euro 2.312.497,05 nei confronti di [redacted] e per Euro 3.945.638,86 per [redacted], escludendo solo quella a suo tempo operata in favore di [redacted], perché estranea a quanto devoluto in sede di riesame in quanto l'interessato non ha presentato richiesta in tal senso.

5. Il pubblico ministero ricorrente deduce con unico motivo di ricorso inosservanza e erronea applicazione di legge penale in relazione alla quantificazione del profitto dei contestati delitti di autoriciclaggio. Il G.i.p. ha correttamente ritenuto che il profitto totale dei reati di autoriciclaggio contestati a [redacted] e [redacted] ammonta a Euro 25.529.409,00, corrispondente al valore delle condotte di impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative descritte nel capo B dell'imputazione, atteso che nel caso di specie, nel quale si tratta di impiego di beni e somme di denaro in modo da ostacolare l'individuazione della relativa provenienza delittuosa, non viene in rilievo il profitto civilisticamente inteso, consistente nel margine di guadagno ottenuto dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del bene di origine delittuosa, dovendosi procedere a confisca (e sequestro) del valore dell'intera somma movimentata e non del mero margine di guadagno, trattandosi di contratti nulli perché aventi causa illecita. L'eventuale violazione del *ne bis in idem* potrebbe quindi prospettarsi solo per i reati-presupposto per i quali è intervenuta nei confronti degli indagati sentenza di condanna con conseguente confisca del relativo profitto.

6. Col ricorso proposto nell'interesse di [redacted] si deducono i seguenti motivi.

6.1. Violazione dell'art. 627 comma 3 cod. proc. pn. per inosservanza dell'obbligo di conformarsi alla decisione di annullamento in relazione alla disposta decurtazione di Euro 2.312.497,05 in favore del ricorrente dall'ammontare del totale sequestrato, essendosi in tal modo replicata sul punto la prima ordinanza del Tribunale del riesame, pure a seguito del suo intervenuto annullamento con rinvio, senza che sia stato accertato, come richiesto dal ricorrente con memoria depositata dinanzi al giudice di rinvio, se e come una descrizione dei presupposti dell'autoriciclaggio eventualmente diversa da quella censurata da questa Corte determinasse ricadute sull'individuazione delle condotte contestate e del relativo profitto suscettibile di sequestro. Pur partendo dalla corretta considerazione secondo cui il profitto dell'autoriciclaggio è cosa diversa dal profitto dei relativi reati-presupposto e l'inclusione di ulteriori delitti-presupposto implicherebbe la necessità di decurtare i relativi profitti

dall'ammontare sequestrabile e confiscabile a titolo di autoriciclaggio, l'ordinanza impugnata ha errato nel voler garantire in ogni caso al p.m. un risultato, in termini di ricchezza sequestrata, almeno pari a quello conseguito per effetto del parziale accoglimento del suo ricorso in sede di legittimità. Con la paradossale conseguenza di vanificare la pronuncia di questa Corte che impone, in accoglimento di specifico motivo di ricorso, di espungere dai reati-presupposto delle contestate condotte di autoriciclaggio quelli per i quali il ricorrente è stato definitivamente assolto, dando corso alla necessaria delibazione incidentale in ordine alla sussistenza di delitti produttivi di un profitto economico cui eventualmente riservare il rango di presupposti del reato di cui all'art. 648-ter, comma 1, cod. pen..

6.2. Violazione degli artt. 648-ter, comma 1, e 648-quater cod. pen. con riguardo all'errata determinazione del profitto del delitto di autoriciclaggio e, conseguentemente, del *quantum* sequestrabile, avuto riferimento alla somma del valore di ciascuna delle contestate operazioni di reinvestimento e non già al profitto maturato per effetto delle attività di reimpiego. Viziata è anche l'affermazione secondo cui al crescere dei reati-presupposto dell'autoriciclaggio e dei relativi profitti corrisponde immancabilmente un'identica diminuzione del profitto sequestrabile ex artt. 648-ter, comma 1, e 648-quater cod. pen..

6.3. Violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., difetto assoluto di motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alle censure dedotte con memoria difensiva 13/11/2019 sui limiti del giudizio di rinvio in ordine alla possibile individuazione di altri illeciti o alla necessaria esclusione di alcuni di quelli considerati quali presupposti del contestato delitto di autoriciclaggio, nonché in ordine alla concreta idoneità di tali delitti a generare risorse economiche suscettibili di reimpiego e idonee per tale via a produrre ulteriori profitti sequestrabili a fini di futura confisca.

6.4. Violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-ter, comma 1, e 648-quater cod. pen. con riferimento alla determinazione del profitto sequestrabile e confiscabile, poiché dall'ordinanza impugnata si evince che i delitti presupposto hanno generato un profitto complessivo pari a 6.258.135,91 Euro – importo ottenuto sommando le decurtazioni operate dal Tribunale – mentre il profitto delle attività di autoriciclaggio sottoposto a sequestro è superiore al quadruplo di quell'importo.

6.5. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 110, 648-ter, comma 1, e 648-quater cod. pen. con riguardo alla solidarietà passiva tra i concorrenti in autoriciclaggio in ordine al *quantum* sequestrabile e confiscabile. Anziché ridurre il sequestro sino alla concorrenza di 19.271.273,10 Euro, risultante dalla sottrazione dalla somma totale reinvestita (pari a 25.529.409,00) dei proventi dei reati-presupposto (pari a complessivi 6.258.135,91 Euro), l'ordinanza impugnata attribuisce ciascuna singola decurtazione ad un singolo concorrente, sicché le decurtazioni operate in sede di rinvio, lungi dal diminuire complessivamente la

somma oggetto di sequestro per tutti i coindagati in applicazione del principio solidaristico che regge la materia, reagisce, per di più in modo asimmetrico, solo su due dei soggetti indiziati di autoriciclaggio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Pubblico ministero in relazione alla quantificazione del profitto dei contestati delitti di autoriciclaggio suscettibile di sequestro a fini di confisca è fondato, nei termini di seguito indicati.

Il provvedimento impugnato viola infatti, da un lato, l'obbligo, imposto dall'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. al Tribunale-giudice di rinvio, di uniformarsi alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa e, dall'altro, il giudicato cautelare formatosi in punto di quantificazione del profitto dei contestati delitti di autoriciclaggio suscettibile di sequestro a fini di confisca a seguito della dichiarata inammissibilità dei motivi di ricorso proposti al riguardo in quella sede nell'interesse degli indagati, ed in particolare dell'odierno ricorrente.

In primo luogo, l'ordinanza impugnata ha ignorato tanto il principio di diritto affermato dalla Seconda Sezione Penale (secondo il quale, "In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo, e che il giudice precedente per il riciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza; in difetto, venendo meno uno dei presupposti del delitto di riciclaggio, l'imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste"), che la espressa indicazione, conseguentemente enunciata dalla stessa Seconda Sezione, in ordine alla compiuta illustrazione, nel decreto genetico del G.i.p., delle ragioni per le quali questi aveva incidentalmente ritenuto la configurabilità del necessario "fumus" dei reati-presupposto dei reati di riciclaggio/autoriciclaggio provvisoriamente contestati ai coindagati. Sicché la circostanza che alcuni di tali reati non fossero ancora oggetto di indagini preliminari, in difetto della necessaria iscrizione nell'apposito Registro delle notizie di reato, o che comunque per alcuni di essi pendessero mere indagini preliminari, non impediva di accertarne incidentalmente la configurabilità, ai fini di cautela reale, nell'ambito del presente procedimento. Ciò che aveva determinato, in accoglimento del ricorso proposto sul punto dal P.M., l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla decurtazione delle somme di denaro da sottoporre a sequestro disposta dal Tribunale in favore di

, l

e

.

Non era pertanto consentito al giudice di rinvio di sottrarsi all'obbligo - a lui imposto da questa Corte e su di lui incombente ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. - di considerare quali reati-presupposto dei delitti di riciclaggio/autoriciclaggio contestati agli indagati quelli non ancora oggetto di accertamento in sede processuale e per i quali

pur tuttavia, come indicato nella stessa sentenza, i giudici del merito cautelare avevano correttamente ritenuto sussistente il *fumus commissi delicti*.

Inoltre, la sentenza di annullamento pronunciata dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i motivi dedotti da tutti gli indagati ricorrenti, tanto in ordine alla ricostruzione del quadro indiziario relativo all'imputazione provvisoria oggetto di cautela che all'individuazione del conseguente profitto confiscabile e, quindi, suscettibile di sequestro (si vedano in particolare i punti 5.2. e 5.3. del Considerato in diritto, anche con specifico riferimento al quinto e sesto motivo del ricorso proposto con unico atto da _____ e _____, come descritti alle pp. 4-5 della sentenza).

Ne consegue che il concorde accertamento operato su tali punti nel provvedimento genetico della disposta cautela reale e nella prima ordinanza emessa in sede di riesame, al riguardo andata immune da rilievi ad esito del relativo giudizio di legittimità, deve ritenersi coperto da giudicato cautelare là dove è stato determinato in Euro 25.529.409 il profitto del contestato delitto di autoriciclaggio e, conseguentemente, il *quantum* sequestrabile a fini di confisca, con evidente riferimento alla somma aritmetica del valore di ciascuna delle operazioni contestate al capo B - il cui risultato è, appunto, Euro 25.529.409 - e non già al profitto maturato per effetto di quelle attività di reimpiego.

La descritta pronuncia di annullamento è stata infatti limitata, in accoglimento del ricorso del P.M., alla decurtazione delle somme di denaro da sottoporre a sequestro disposta dal Tribunale, sull'importo totale come sopra determinato, per i reati non ancora oggetto di accertamento in sede processuale, e, in accoglimento dei ricorsi degli indagati, all'individuazione, come reati-presupposto, di quelli per i quali _____

_____ è stato assolto dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza in data 16.2.2017.

Quant'altro dedotto o deducibile dinanzi alla Seconda Sezione di questa Corte è ormai coperto da giudicato cautelare.

Sicché lo scorporo del profitto dei reati-presupposto da quello delle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio disposto dall'ordinanza impugnata deve ritenersi effettuato, sotto i profili testé illustrati, in chiara violazione di legge.

L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, in accoglimento del ricorso del P.M., limitatamente alla decurtazione delle somme di denaro, da sottoporre a sequestro, disposta dal Tribunale in favore di _____ e _____, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Arezzo, che si conformerà al principio di diritto già enunciato nel § 3.3.2.2. della più volte richiamata sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di _____ è, specularmente, fondato limitatamente alla omessa esclusione dal novero dei delitti-presupposto del reato di autoriciclaggio contestato al capo B di quelli oggetto della sentenza irrevocabile di assoluzione

pronunciata dalla Corte di appello di Firenze nei confronti di
in data 16/2/2017.

Il provvedimento impugnato elude infatti platealmente l'obbligo, incombente sul Tribunale-giudice di rinvio ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., di uniformarsi alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte che ha imposto di espungere dai reati-presupposto delle contestate condotte di autoriciclaggio quelli per i quali il ricorrente è stato definitivamente assolto e, conseguentemente, di eventualmente ridurre il *quantum* sequestrato in misura corrispondente all'importo di quelle operazioni.

L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, in accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di I _____, limitatamente alla mancata eliminazione dal novero dei reati-presupposto rilevanti ai fini della quantificazione del sequestro in esame di quelli per i quali il ricorrente è stato definitivamente assolto, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Arezzo, che si conformerà al principio di diritto già enunciato nel § 3.3.2.2. della più volte richiamata sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte.

3. Il ricorso di I _____ è, nel resto, inammissibile. Esso si palesa infatti inesorabilmente precluso in questa sede allorché reitera censure già dichiarate inammissibili dalla citata sentenza della Seconda Sezione Penale di questa Corte, tanto in ordine alla ricostruzione del quadro indiziario relativo all'imputazione provvisoria oggetto di cautela, che all'individuazione del conseguente profitto confiscabile e, quindi, suscettibile di sequestro, che, infine, alla perimetrazione della solidarietà tra i concorrenti nei reati di autoriciclaggio, o di riciclaggio quanto agli effetti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente (si vedano in particolare i punti 5.2. e 5.3. del "Considerato in diritto" della sentenza n. 42052/19, ove tutti i motivi dedotti dai coimputati e diversi da quello cui si riferisce l'annullamento disposto al precedente paragrafo 2. di questa sentenza, sono stati dichiarati inammissibili, ivi compresi i sei motivi proposti nell'interesse dell'attuale ricorrente, ed in particolare quelli di cui al quinto e sesto motivo del ricorso proposto con unico atto da I _____, come descritti alle pp. 4-5 della citata sentenza n. 42052/19).

Ne consegue che, salvo l'annullamento con rinvio disposto ai precedenti paragrafi 1. e 2., l'accertamento operato su detti punti nel provvedimento genetico della disposta cautela reale e nella prima ordinanza emessa in sede di riesame, al riguardo andata immune da rilievi ad esito del relativo giudizio di legittimità, deve ritenersi coperto da giudicato cautelare (si veda quanto esposto al precedente § 1.).



P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Arezzo.
Così deciso il 23/1/2020.

Il Consigliere estensore

Stefano Mogini



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

